DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 62 del 29 ottobre 2024

Oggetto: Incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. HOWDEN S.p.A.. Approvazione schema e autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto;
- il Regolamento di organizzazione;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19 dicembre 2023 in cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 29 aprile 2022 in cui è stato nominato il Direttore di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 8 novembre 2022 in cui è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024" contenente il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024" così come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 giugno 2020 in cui è stato approvato il "Codice di comportamento" dell'Azienda;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 27 settembre 2019 in cui è stato approvato il "Regolamento per la gestione delle locazioni del patrimonio immobiliare di proprietà".

Premesso:

- che risultano in scadenza al 31/12/2024 le polizze in essere relative alle coperture assicurative dei fabbricati facenti parte del patrimonio immobiliare di Istituti Raggruppati;
- che a tal fine è necessario assicurare a favore dell'azienda i seguenti compiti:
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;
- collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, nella predisposizione di capitolati, bandi e altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- gestione amministrativa, tecnica e contabile dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- segnalazione di eventuali nuove e/o diverse esigenze assicurative che emergano nel corso del rapporto.

Considerato:

- che, come è possibile desumere dall'organico aziendale, non esistono le professionalità interne all'Azienda in grado di assicurare le necessarie professionalità;
- che è quindi indispensabile procedere con l'affidamento esterno del servizio a un operatore specializzato in brokeraggio assicurativo;
- che a tal fine, è stata individuata la società HOWDEN S.p.A., con sede legale a Milano, Via C. Arconati, 1, iscritta nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899, codice fiscale e partita IVA IT09743130156;
- che si è provveduto a predisporre specifico disciplinare d'incarico come allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che l'incarico non prevede impegno di spesa a carico dell'Azienda;
- che al fine di procedere alla stipula di tale disciplinare è necessario approvarne lo schema allegato e autorizzare il Direttore dell'Azienda alla sua sottoscrizione.

Evidenziato:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Giovanni Paci;
- che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge:
- che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte sopra, alle quali integralmente si rinvia, di:

- 1. affidare l'incarico relativo al servizio di brokeraggio assicurativo alla società HOWDEN S.p.A (codice fiscale e partita IVA IT09743130156) nei termini del disciplinare allegato al presente atto a formarne sua parte integrante e sostanziale:
- 2. approvare il suddetto Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo autorizzando il Direttore Giovanni Paci alla sua stipula;
- 3. dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- 4. dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all'interno della sezione "Ente Trasparente" del sito istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).

Il Direttore/Responsabile del Procedimento (Giovanni Paci)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Allegato

Tra

ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P., con sede a Pistoia, Vicolo Malconsiglio 4, C.F. 90014590476, partita IVA 01712070471, in persona del Direttore Giovanni Paci, nel prosieguo denominato Ente, in attuazione della Determinazione n. del

е

il broker HOWDEN S.p.A., con sede legale a Milano, Via C. Arconati, 1, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899, codice fiscale e partita IVA IT09743130156, in persona del suo Procuratore speciale, Dott.ssa Maria Pia Masi nel prosieguo denominato Broker.

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Ente.

In particolare, i compiti del Broker consistono in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;
- c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, nella predisposizione di capitolati, bandi e altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e)—gestione amministrativa, tecnica e contabile dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- h) segnalazione di eventuali nuove e/o diverse esigenze assicurative che emergano nel corso del rapporto.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

dei propri contratti assicurativi.

Le prestazioni del presente disciplinare dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c.

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Ente né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti organi dell'Ente.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;

Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del Broker tutte le spese e tutti gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subìti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. n. 209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Le provvigioni spettanti al Broker saranno quelle riconosciute dal mercato di riferimento e che non potranno essere superiori a quanto di seguito indicato:

- 5 % del premio imponibile per i rami RCA/ARD/KASKO
- 12% per tutti gli altri rami.

5. Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b. inserire la "Clausola Broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio, nonché tutti gli atti e i documenti completi ed aggiornati necessari etc.

6. Prerogative dell'Ente

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

8. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata A/R o PEC.

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

9. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni tre dalla data della stipula facente fede la firma digitale delle parti.

Alla naturale scadenza dell'incarico l'Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

Alla scadenza naturale dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs. n. 209/2005.

10. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

A tal fine, si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

- a. Nell'esecuzione del presente Incarico, le Parti si impegnano a ottemperare, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.ms.ii., in materia di protezione dei dati personali.
- b. Le Parti assicurano che i dati raccolti e trattati in esecuzione del presente Incarico saranno conservati e archiviati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Normativa Privacy e che non saranno divulgati o resi accessibili se non alle persone, agli organi e agli enti che su di esse esercitano funzioni di vigilanza ovvero in presenza di una richiesta legittima delle competenti Autorità amministrative o giudiziarie. Le parti si impegnano inoltre a trattare tali dati esclusivamente per finalità attinenti allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, con esclusione di qualsiasi, ulteriore e diversa finalità.
- c. Ciascuna delle parti, reciprocamente informata dei diritti garantiti dalla Normativa Privacy, presta reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui all'Incarico.

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Pistoia.

13. Revisione dei prezzi

Come già anticipato nel precedente art. 4 il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per l'Ente, né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato (clausola di brokeraggio), sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi. Pertanto, per la specifica natura dell'appalto, non è prevista la revisione prezzi.

14. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa applicabile.

Luogo, data	
L'Ente	II Broker
Firmato digitalmente	